PORTANTE DISPOSIZIONI INTORNO ALLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE, ED ALLA RISCOSSIONE DEI CREDITI GABELLARI

Art. 5

Quando l'Amministrazione fa procedere alla vendita delle merci o dei mezzi di trasporto caduti in confisca, o dati in pegno, nei casi contemplati dalle Leggi, per le tasse, multe e spese, si varra' dell'opera di un Contabile delle Gabelle, il quale si atterra' ai modi e alle forme che saranno prescritte con apposito Regolamento da approvarsi con Decreto Reale.

Pero' nei casi di semplice sequestro, si procedera' secondo le prescrizioni dell'articolo 89 del Regolamento doganale 11 settembre 1862, approvato con la Legge 21 dicembre 1862.

Versione in vigore dal 22 settembre 1868, non più in vigore dal 1 luglio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante disposizioni intorno alla esecuzione delle sentenze, ed alla riscossione dei crediti gabellari
Estremi	Legge 26 agosto 1868, n. 4548
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1868

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-disposizioni-intorno-alla-esecuzione-delle-sentenze-ed-alla/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it